

# COMUNE DI NOVI VELIA

## STATUTO

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 Forme di autonomia

1. Il comune di Novi Velia è un ente locale autonomo, con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana.
2. Il Comune di Novi Velia, di seguito denominato per brevità “il Comune”, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ha autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, normativa e di indirizzo politico, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica del presente Statuto e dei propri regolamenti.
3. Nei predetti ambiti, l’autonomia impositiva potrà tenere conto delle esigenze di categorie di persone che di trovano in condizioni di particolare bisogno.

#### Art. 2 Caratteri distintivi del Comune

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di NOVI VELIA”.
2. Gli emblemi storici del Comune sono: lo stemma ed il Gonfalone.
3. Lo stemma, giusta comunicazione del segretariato generale della presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 21 aprile 1995 n. AGP/4/7628.A , è descritto come segue:  
“d’azzurro, al torrione d’argento, murato di nero, chiuso dello stesso, munito di finestrella tonda, di nero, merlato alla guelfa di quattro.  
Accompagnato da nove stelle di sei raggi d’oro, quattro poste a destra sul fianco del torrione, ordinate una, due una, quattro poste a sinistra del torrione, ugualmente ordinate, la nona posta in punta sotto la porta”.
4. Il gonfalone, concesso, nelle medesime forme ed in pari data, è descritto come segue:  
“drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento ecc.”.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
6. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.
7. L’attribuzione al Comune di un ulteriore stemma distintivo della bandiera comunale, verrà demandata ad apposita formale istanza di concessione deliberata dall’organo consiliare, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

#### Art. 3 Sede comunale e spazi istituzionali

1. La sede comunale è ubicata nel Capoluogo, all’interno del palazzo civico, in p.zza XIX Agosto ’77.
2. Nella suddetta sede sono ubicati i locali destinati agli organi del Comune e agli uffici e servizi e quelli destinati ad ospitare le riunioni del Consiglio, della Giunta e di ogni altra riunione avente carattere istituzionale e relativi spazi a disposizione del pubblico.
3. La destinazione di altri immobili a sede permanente di uffici, servizi o riunioni istituzionali, sarà disposta con formale dispositivo del Sindaco.
4. E’ riconosciuta, nella sede di ubicazione, l’attuale destinazione a patrimonio disponibile degli immobili o edifici di proprietà del Comune ove hanno sede le attività scolastiche ed altri servizi a qualificato valore storico artistico culturale.

5. L'Albo Pretorio del Comune è collocato in modalità virtuale presso il sito istituzionale del Comune, in apposita pagina web idonea a garantire la pubblicità dei documenti di cui è prevista la pubblicazione a norma di legge.

6. La disciplina delle pubblicazioni all'Albo Pretorio informatico è contenuta in apposite linee guida approvate dalla Giunta Comunale.

#### Art. 4 Territorio

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 40, e confina con i Comuni di Campora, Cannalunga, Ceraso, Cuccaro, Futani, Laurino, Montano Antilia, Rofrano e Vallo della Lucania.

2. L'estensione territoriale del Comune si identifica nelle risultanze catastali risultanti dal piano topografico approvato dall'istituto di statistica.

3. La posizione altimetrica è compresa tra i 430 m/s.l.m. in località frazione Massa del Comune di Vallo della Lucania e i 1710 m/s.l.m. nella frazione "Monte Gelbison" sita sulla sommità del versante occidentale del massiccio montuoso "Gelbison".

4. All'interno dell'estensione territoriale è compreso il capoluogo "Novi Velia" e la località storicamente identificata con il nome di "Madonna del Sacro Monte di Novi Velia".

5. Ogni atto di modificazione nell'assetto della circoscrizione comunale, dovrà essere preceduto da apposito referendum consultivo della popolazione interessata, il cui esito avrà efficacia vincolante.

6. L'estensione della circoscrizione territoriale, nella configurazione storicamente e pacificamente riconosciuta, identifica il tenimento amministrativo del comune ad ogni effetto e applicazione delle leggi ed usi di diritto pubblico.

#### Art. 5 Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio in funzione dello sviluppo degli insediamenti, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali ed agricoli.

2. In particolare promuove azione di sviluppo turistico e commerciale nella frazione "Monte Gelbison".

3. Concorre ad assicurare il diritto all'abitazione e al lavoro garantendo uguali opportunità formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro ed il diritto ad una vivibilità salubre ed agiata a tutta la comunità residente, agevolando una funzionale mobilità della popolazione sia tra i centri abitati del Comune sia con il rimanente territorio.

4. Garantisce e promuove le pari opportunità per le donne rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscano la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'amministrazione e nella collettività.

5. Il Comune, per un coerente ed efficace sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità e del proprio territorio, promuove forme di collaborazione con l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni.

6. All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni in materia possedute dal comune, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento e transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

#### Art. 6 Finalità

1. Il Comune pone come proprie priorità istituzionali le seguenti finalità:

a) lo sviluppo delle attività commerciali anche attraverso una funzionale e razionale organizzazione dell'apparato distributivo;

b) lo sviluppo delle attività turistiche mediante il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e servizi e il recupero del patrimonio storico a valenza culturale;

c) la tutela, la promozione e lo sviluppo dell'artigianato e delle piccole imprese, favorendo l'associazionismo e la cooperazione per consentire una vasta collocazione dei prodotti ed in special modo per quelli locali;

*d) la valorizzazione del patrimonio montano anche al fine di uno sviluppo turistico per l'intero arco dell'anno.*

e) l'incentivazione dell'istruzione;

f) promuove ogni forma di aiuto alle famiglie.

Art. 7 Tutela del patrimonio naturale, artistico e storico.

1. Il Comune, nell'ambito dei piani di sviluppo e dei programmi di interventi, predispone le misure necessarie per la conservazione e difesa dell'ambiente, al fine di un coerente sviluppo delle attività turistiche.

2. Tutela il patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 8 Promozione beni culturali, sport e tempo libero.

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, specie dei costumi e delle tradizioni locali.

2. Incoraggia lo sport ed il turismo anche ambientale, sociale e giovanile; favorisce l'istituzione di associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di strutture, servizi ed impianti, assicurando l'accesso e la collaborazione nello svolgimento dei predetti servizi ad associazioni, cooperative od organismi costituiti o operanti stabilmente sul territorio.

Art. 9 Tutela della salute pubblica

1. Il Comune attiva e richiede interventi necessari a garantire:

a) la salubrità dell'ambiente, eliminando sia le cause che gli effetti di ogni forma di inquinamento.

b) l'effettiva tutela all'assistenza sociale, con riferimento specifico agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.

c) l'incentivazione alla costituzione di associazioni di volontariato che si prefiggono di alleviare ogni forma di solitudine e di indigenza.

Art. 10 Programmazione negoziata e sussidiarietà orizzontale.

1. Nel perseguire le predette finalità il Comune promuove l'utilizzo degli istituti della programmazione negoziata, secondo le modalità, i termini e le procedure stabilite nella relativa disciplina legislativa, regolamentare ed amministrativa.

2. Sono, altresì, favoriti gli apporti collaborativi, imprenditoriali e finanziari dei privati, singoli ed associati.

Art. 11 Programmazione e partecipazione popolare

1. Il Comune determina la politica di programmazione di concerto con gli altri enti pubblici operanti sul territorio, come metodo ordinatore della propria attività, attuando a tal fine un proprio programma di sviluppo e di interventi nei vari settori e sul proprio territorio.

2. Nel bilancio di previsione, annualmente, sono formulate ipotesi di sviluppo e di piano da trasmettere alla Provincia, alla Regione ed agli altri enti territoriali, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale.

3. Tali proposte sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriali promossi dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dalla Regione, dalla Provincia, dall'ASL e dalla Comunità Montana di appartenenza territoriale.

4. Il Comune realizza la propria programmazione tramite l'attività di partecipazione democratica di tutti i cittadini, delle associazioni presenti sul territorio, delle organizzazioni sindacali, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. A tal fine possono indirsi riunioni aperte del Consiglio comunale secondo le modalità fissate dal regolamento oppure referendum consultivi.

## CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 12 Organi istituzionali

1. Sono organi del comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

2. Le loro competenze in uno alle attribuzioni e funzioni delle loro articolazioni, in quanto non riservate alla disciplina della legislazione statale, sono stabilite dallo Statuto e dagli specifici regolamenti comunali.
3. Il Comune nell'esercizio delle competenze rimesse agli organi istituzionali, attua forme di partecipazione che garantiscono speditezza ed efficienza nell'esercizio del potere regolamentare o provvedimentale, ammettendosi a detto scopo l'istituzione di commissioni, collegi od organismi con poteri referenti in materia di atti di indirizzo a valenza generale.
4. L'attività del Consiglio comunale e della Giunta comunale deve essere improntata ai principi di pubblicità, trasparenza, e legalità, applicando nell'esercizio dell'attività i principi del giusto procedimento, mediante l'apporto istruttorio e documentale fornito dagli organi proponenti e dai responsabili del servizio cui accede, funzionalmente, l'argomento in disamina ed approvazione.
5. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili dei servizi.

#### Art. 13 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
2. Le norme relative alla durata in carica, alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalle legge e dalle disposizioni del presente statuto.
3. Il Consiglio può istituire commissioni permanenti o speciali per soli fini di indagine, inchiesta, aventi notevole e non occasionale rilievo sociale, composte con criterio proporzionale tra le forze politiche rappresentate in consiglio, attribuendone la presidenza ai consiglieri appartenenti a gruppi minoritari in seno al Consiglio comunale, previa deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio comunale;
4. Le deliberazioni degli organi collegiali a contenuto di provvedimento con valenza generale, non destinato a produrre effetti sulla sfera giuridico-patrimoniale di singoli o categorie, previamente individuati o oggettivamente individuabili, sono assunte con votazione palese.
5. Le deliberazioni concernenti persone ed implicanti un giudizio esplicito fondato su apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'attività professionale svolta, dovranno essere assunte a voto segreto ed in seduta non pubblica per garantire la riservatezza delle opinioni espresse da ciascun componente.
6. In ipotesi eccezionali, su valutazione motivata del sindaco, è possibile procedere a sedute in forma non pubblica, per l'adozione di deliberazioni aventi attinenza su questioni personali e apertamente finalizzate all'adozione di provvedimenti di natura sanzionatoria, salvo i casi di difforme dettato legislativo.
7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6, il verbale di deliberazione riporterà esclusivamente il dispositivo con succinta motivazione facendo espresso divieto di riportare le opinioni espresse dai consiglieri.
8. Le sedute dell'organo consiliare sono tenute nella Casa Comunale e nell'apposta aula consiliare. Per particolari e motivate esigenze organizzative può essere disposto dal Sindaco con atto scritto che la seduta si tenga presso una sede diversa.
9. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dall'apposito regolamento, il quale dà articolazione e sviluppo ai seguenti principi:
  - a) della regolarità della convocazione e della riunione;
  - b) della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio;
  - c) della partecipazione del Segretario alle sedute;
  - d) del rispetto dei diritti dei consiglieri;

e) del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.

10. Il consiglio comunale è organo dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile, nell'ambito delle risorse annualmente deliberate in sede di programmazione finanziaria.

11. Il medesimo consiglio comunale è tenuto altresì alla nomina dei propri rappresentanti o componenti esterni previsti in commissioni formalmente istituite ed operanti nell'ambito della istituzione comunale, nel rispetto del regime di efficacia e proroga degli organi amministrativi stabilito con legge o disposizioni di principio (compreso l'esercizio del potere sostitutivo dell'organo sindacale necessario al fine di garantire operatività all'organo scaduto).

12. Ciascun consigliere comunale è tenuto a conservare il segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

#### Art. 14 Definizione linee programmatiche

1. Entro il termine di 30 giorni dal suo insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni o modifiche. Nel caso di proposta approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, il sindaco è tenuto obbligatoriamente ad adeguare ad essa il programma di governo dell'Ente.

3. Con cadenza annuale il Sindaco, sottopone al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

4. La relazione di fine mandato è redatta in conformità alle norme di legge che ne prevedono l'obbligatorietà.

#### Art. 15 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà regolamentare nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

2. I regolamenti sono formulati *dagli Uffici competenti, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale* ed inviati a tutti i consiglieri almeno 15 giorni antecedenti la data di convocazione del Consiglio per l'approvazione. Nello stesso termine di 15 giorni, i consiglieri comunali possono presentare emendamenti al regolamento che saranno discussi nella medesima seduta consiliare di approvazione.

3. I regolamenti vengono votati nel loro insieme.

4. Per l'approvazione dei regolamenti è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio Informatico ed entrano in vigore ad eseguita pubblicazione.

#### Art. 16 Status del consigliere comunale

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità di Novi Velia, senza vincolo di mandato.

2. Il mandato consiliare si esercita attraverso l'esercizio del diritto di interpellanza, interrogazione, mozione e proposte di deliberazioni disciplinato nell'apposito regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. La posizione giuridica dei consiglieri è disciplinata dalla legge e dalle norme regolamentari.

4. le dimissioni dalla carica di consigliere comunale indirizzate al consiglio devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla surroga entro e non oltre 10 giorni dall'acquisizione al protocollo della dimissioni.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, comunicato per iscritto entro tre giorni dall'assenza, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine e non ritenendo valide

le giustificazioni prodotte o in assenza delle stesse, la proposta di decadenza formulata dal Sindaco è sottoposta al consiglio che formalizza atto deliberativo da notificare all'interessato entro 10 giorni (art. 43 T.U. 267/00).

#### Art. 17 Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
2. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali; impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite e conferite al Comune. Egli ha, inoltre, competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
6. Il Sindaco è inoltre competente a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo coi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
7. Spettano al Sindaco anche le competenze in materia di informazione delle popolazioni in situazione di pericolo per calamità naturali di cui al D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66.
8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### Art. 18 Attribuzioni amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale e generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o ai consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. In particolare il Sindaco:
  - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune, nonché l'attività del Consiglio comunale, della Giunta e dei singoli assessori;
  - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
  - c) convoca i comizi per i referendum previsti dal presente statuto;
  - d) adotta le ordinanze ordinarie nelle materie allo stesso attribuite da specifiche disposizioni di legge, tenuto conto del principio della separazione tra attività di governo e attività gestionale di competenza dei Responsabili di servizio, nonché della prevalenza delle norme speciali laddove il Sindaco venga individuato quale "Autorità Locale" e delle norme derogatorie a tale principio emanate successivamente alla sua formale enunciazione;
  - e) adotta le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, di cui all'art. 50 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 nonché nei casi di cui all'art. 54 comma 4 del medesimo decreto legislativo;
  - f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

#### Art. 19 Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

#### Art. 20 Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio comunale secondo tempi, modalità e forme previste dal regolamento;

b) convoca e presiede la Giunta Comunale, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno;

c) riceve le interrogazioni, assegnandole, se del caso, agli Assessori competenti per materia;

d) riceve le dimissioni degli Assessori;

e) autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario Comunale;

f) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

g) propone, ad istruttoria ove occorra dei responsabili dei settori competenti, l'adozione di atti di indirizzo, a contenuto fiscale e di assetto generale degli uffici e servizi, da trattare in Giunta;

h) promuove, su proposta del Segretario comunale l'approvazione del piano operativo di gestione ed il riconoscimento degli istituti economici di salario accessorio e le indennità di funzione per i titolari di incarichi di contenuto dirigenziale;

i) esercita tutte le altre funzioni previste dal regolamento sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio comunale.

#### Art. 21 Dimissioni o impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco e le relative conseguenze sono stabilite dalla legge.

2. Il decorso del termine comporta l'automatica decadenza della Giunta e l'attivazione delle procedure di scioglimento del consiglio.

3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

4. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età, che vi provvede sentiti i capigruppo consiliari.

5. La commissione nel termine di 20 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

6. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in apposita seduta, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dal deposito e comunicazione dell'attività di indagine espletata sulle ragioni dell'impedimento.

7. La deliberazione comporta l'automatica decadenza della Giunta e l'attivazione della procedura per lo scioglimento del Consiglio. Analoghi effetti producono dalla data di comunicazione all'Ente la rimozione, decadenza e decesso del Sindaco.

#### Articolo 22 Mozione di sfiducia al Sindaco

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

#### Art. 23 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Le funzioni vicarie comprendono l'esercizio delle attribuzioni di vigilanza ed organizzazione, con esclusione di poteri di individuazione delle figure dirigenziali e di attribuzione della titolarità dell'ufficio di segreteria comunale.

#### Art. 24 Giunta comunale

1. La Giunta è organo di gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. La giunta collabora col Sindaco al governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

#### Art. 25 Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori pari al massimo stabilito dalla legge di cui, uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, in numero pari ai componenti della Giunta, purchè dotati dei requisiti prescritti dalla legge.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

#### Art. 26 Nomina assessori

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari o revocati.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Salvo i casi disciplinati dalla normativa vigente, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

#### Art. 27 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; alla stessa possono, però, essere invitati dal Sindaco, senza diritto di voto, Esperti e/o i Responsabili di Servizio.

## Art. 28 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
  - a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
  - b) elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  - d) modifica le tariffe e inoltre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
  - e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone.
  - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
  - g) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  - h) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
  - i) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato,
  - j) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
  - k) autorizza, su motivata proposta dell'Ufficio di segreteria comunale, il legale rappresentante o curatore speciale, in casi di conflitto di interessi con l'Ente, a stare o resistere in giudizio per materia o controversia rientrante nella sfera di interesse del Comune;
  - l) non esercita attività propositiva nel periodo di proroga successiva al decreto di scioglimento del consiglio;
  - m) delibera la promozione e la resistenza in giudizio, previa acquisizione di relazione del Responsabile di Servizio competente; in sede di relativa deliberazione, demanda la rappresentanza in giudizio al Sindaco, fatti salvi i casi in cui tale rappresentanza competa ai Responsabili di Servizio; all'affidamento dell'incarico di legale patrocinio ed all'assunzione del relativo impegno di spesa provvede il responsabile del servizio interessato;
  - n) approva i progetti delle opere pubbliche e le perizie di variante e suppletive che comportino una maggiore spesa rispetto al quadro economico originario;
  - o) approva i capitolati per le forniture di beni e servizi non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento in economia, qualora non siano stati dettati indirizzi in merito in altri atti a valenza programmatica;
  - p) nomina le commissioni consultive e tecniche previste dalla legge e dai regolamenti;
  - q) approva gli atti di transazione;
  - r) formula indirizzi per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici a persone fisiche e giuridiche;
  - s) approva la programmazione triennale del fabbisogno di personale; adotta i provvedimenti in materia di dotazione organica, e distacco del personale;

- t) formula gli indirizzi per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e cerimonie;
- u) fissa e modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- v) espleta, attraverso apposite direttive, funzioni di indirizzo per il raggiungimento di obiettivi non altrimenti individuati in atti di valenza programmatica, senza tuttavia vincolare le scelte amministrative, tecniche e gestionali rientranti nella sfera di responsabilità dei responsabili di servizio.

### CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 29 Principi e criteri direttivi

1. Il comune di Novi Velia uniforma la propria attività ai principi di democrazia, di efficienza, di efficacia, di economicità, di semplificazione delle procedure, di partecipazione, di decentramento e separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli organi burocratici.
2. L'organizzazione comunale si riparte in aree funzionali, in conformità al presente Statuto ed alle norme previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

#### Art. 30 Principi organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante:
  - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

#### Art. 31 Principi strutturali

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone l'economicità e la rispondenza ai bisogni.

#### Art. 32 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta Comunale disciplina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, attraverso uno o più regolamenti, l'assetto organizzativo ed il funzionamento degli uffici e dei servizi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a

preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

#### Art. 33 Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

#### Art. 34 Funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione dei referendum locali.
4. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia richiesta per legge l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
5. Esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi, o conferitagli dal sindaco.
6. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso, se nell'organico non è presente il vicesegretario, è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta, nominato dal Sindaco, di norma il più giovane di età.

#### Art. 35 Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente, in possesso dei requisiti per l'accesso all'albo previsto per legge.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### Art. 36 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con le modalità e i criteri fissati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. Il regolamento disciplina, in particolare, i criteri e le modalità da seguire perché la copertura dei posti individuati nell'area delle " posizioni organizzative apicali (caratterizzate da contenuti di alta professionalità, notevole omogeneità funzionale ed organizzazione di personale) avvenga mediante contratto a tempo indeterminato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta comunale.

#### Art. 37 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il regolamento sull'ordinamento uffici e servizi, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, può prevedere l'assunzione con contratto a tempo determinato, al di fuori della

dotazione organica, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

#### Art. 38 Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

#### Art. 39 Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e della giunta comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinate, purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 504/92.

#### Art. 40 Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

#### Art. 41 Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministrazione, del segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

#### Art. 42 Responsabilità dei contabili

1. Colui il quale abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

## ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

### Art. 43 Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e attraverso il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, si adopera per rendere operative forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

### Art. 44 Associazionismo

1. Il Comune promuove ogni forma di associazionismo sul territorio e riconosce quelle, costituite ai sensi di legge, già presenti, che ne facciano richiesta.
2. A tal fine, la Giunta comunale, a recepimento delle istanze documentali formulate, registra con cadenza annuale le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni di rilevanza sovra comunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo, comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante, avendo cura di comunicare l'eventuale sostituzione dello stesso.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme nazionali e regionali vigenti sull'associazionismo e dal presente Statuto.
5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
6. Il Comune vigila sul funzionamento delle associazioni di volontariato costituite ed operanti sul proprio territorio, con ogni connesso potere di informativa agli organi regionali di sovrintendenza;

### Art. 45 Diritti delle associazioni

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati, inerenti il proprio scopo sociale, di cui è in possesso l'amministrazione, fatti salvi i principi relativi alla riservatezza, e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

### Art. 46 Contributi alle associazioni.

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici per il sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune, anche sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'art.118 della Costituzione.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito garantendo in ogni caso i costi di gestione diretta che gravano sull'ente, o in forma agevolata.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi è stabilita con Regolamento approvato dalla Giunta Comunale in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione sono stabilite in apposito regolamento o in specifico accordo convenzionale.
5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

### Art. 47 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e per le esigenze di protezione civile.

2. Il Comune garantisce che la prestazione di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

#### Art. 48 Petizioni

1. Qualunque cittadino, residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'assessore competente per materia e/o al responsabile di area competente.

#### Art. 49 Azione popolare

1. Ciascun elettore può agire in giudizio per far valere azioni e ricorsi che spettano al comune nei casi e nelle forme previste dalla legge.

#### Art. 50 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dal responsabile del procedimento che deve pronunciarsi in merito.

2. Il responsabile del procedimento deve convocare l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta.

3. La mancata partecipazione dell'istante non pregiudica l'emanazione dell'atto.

4. Nel caso l'atto o il provvedimento possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il responsabile deve darne comunicazione ai soggetti portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 10 giorni entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti. In caso di urgenza il termine può essere ridotto sino a 3 giorni.

7. Si può prescindere da tale adempimento nel caso di sussistenza di particolari esigenze di celerità ovvero, salvo diversa previsione legislativa, quando si tratti di modifiche statutarie, di approvazione di regolamenti, di atti di indirizzo, di atti di organizzazione, di atti di pianificazione e di programmazione o di atti dovuti.

#### Art. 51 Referendum

1. Per la migliore tutela degli interessi collettivi possono aver luogo referendum abrogativi, propositivi o consultivi.

2. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali, per i referendum propositivi, e non inferiore al 30% per i referendum abrogativi, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

3. Con deliberazione di Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può essere indetto referendum consultivo sulle materie ivi indicate.

4. Non possono essere indetti referendum su atti e provvedimenti in materia di tributi locali e di tariffe, ordinanze sindacali, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, di pianificazione commerciale, di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, di espropriazione di pubblica utilità, di regolamento del consiglio comunale, e su argomenti per i quali è stato già indetto referendum nell'ultimo quinquennio.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci; può riguardare anche più atti o quesiti purché si tratti di materie o atti connessi, presupposti o collegati.
6. Non è proponibile referendum abrogativo di disposizioni statutarie atte a compromettere l'integrità e a coerenza dello Statuto .
7. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma quattro.
8. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla sua proclamazione e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
9. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto; nel caso di referendum abrogativo di parte dello statuto è necessaria la partecipazione di almeno la maggioranza degli aventi diritto.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
11. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
12. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

#### Art. 52 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale oltre che a quelli dei soggetti gestori di pubblici servizi.
2. Le forme, i tempi ed i limiti all'accesso sono determinate con apposito regolamento.

#### Art. 53 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene mediante inserimento degli atti sull'Albo Pretorio Informatico.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
4. Le ordinanze devono essere altresì pubblicizzati mediante affissione nei luoghi appositamente predisposti per la pubblicità istituzionale.

### CAPO VI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

#### Art. 54 Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità tutta, utilizzando una delle forme gestionali previste dal decreto legislativo 267/00.
2. Nella scelta delle forme di gestione il Consiglio è tenuto a perseguire gli obiettivi di economicità ed efficienza, intesa quest'ultima come erogazione del servizio all'intero territorio comunale, favorendo, quindi, le azioni volte a rimuovere eventuali impedimenti in tal senso, oltre che interventi a carattere temporaneo e stagionale, dovuto ai flussi turistici e alle condizioni socioeconomiche del territorio.

#### Art. 55 Concessioni a terzi

1. Nel caso di gestione del servizio mediante concessione a terzi dovrà essere preventivamente valutata la capacità patrimoniale ed organizzativa del soggetto privato nella gestione del servizio.
2. Nell'atto convenzionale di regolamentazione del servizio concesso, dovranno essere particolarmente tutelate le ragioni di efficienza socio-economica dell'attività espletata dal privato.
3. Qualora il servizio è dato in concessione a società cooperative e ad altri tipi di società, il Comune può prevedere la partecipazione di un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione della società.

#### Art. 56 Consorzi

1. Il Comune, nella sua azione amministrativa e nell'ambito dei principi fissati dalla legge, favorisce la nascita e lo sviluppo di strutture consortili con altri enti pubblici per la gestione di servizi.
2. Nelle relative convenzioni, approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e attentamente valutate le ragioni e gli interessi delle popolazioni locali e dovrà prevedersi l'obbligo, a carico del consorzio, di trasmettere al Comune gli atti fondamentali dello stesso.
3. I servizi dovranno essere gestiti con il criterio delle economicità e della minor spesa per il pubblico erario.

#### Art. 57 Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'amministrazione comunale, con delibera consiliare da adottarsi a maggioranza dei presenti, può stipulare apposite convenzioni con altri enti locali.
2. La convenzione scaturisce da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

#### Art. 58 Istituzioni.

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
4. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, si compone di tre membri nominati dal Consiglio comunale di cui uno dalla minoranza.
5. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo interno.
6. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e ne cura i rapporti con gli organi comunali.
7. Il Direttore è nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra i dipendenti della qualifica apicale.
8. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
9. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle Istituzioni e le competenze del direttore sono stabiliti da apposito regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il comune di Novi Velia esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

## CAPO VII ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### Art. 59 Autonomia finanziaria ed impositiva

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

#### Art. 60 Demanio e patrimonio

1. Il Comune di Novi Velia ha proprio demanio e patrimonio.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
4. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
5. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi possono essere dati, di norma, in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
6. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, il quale ha anche l'obbligo di conservare gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

#### Art. 61 Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati e dismessi, con l'osservanza delle leggi di settore.

#### Art. 62 Contratti

1. Il Comune per il perseguimento dei fini istituzionali provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni
2. Fermo restando quanto legislativamente previsto, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dall'apposito regolamento per la disciplina dei contratti, e dal capitolato speciale d'appalto singolarmente adottato.
3. La stipula di contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa e deve indicare il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente.

#### Art. 63 Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento contabile del comune di Novi Velia è disciplinato dalla legge.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno, si basa sui principi di pubblicità, pareggio finanziario, unità, annualità, universalità ed integrità.

### CAPO VIII NORME FINALI

#### Art. 64 Adozione dello Statuto e relative modifiche

1. L'approvazione e la revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. La legge stabilisce, altresì, le procedure di controllo, di pubblicità e di entrata in vigore dello statuto.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo statuto.
4. Qualunque sia la maggioranza che li abbia deliberati e le modalità di pubblicazione, le deliberazioni non possono modificare lo Statuto né ad esse derogare, se non riguardano

espressamente un ordine del giorno avente come oggetto esplicitamente dichiarato la variazione dello statuto.

5. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.